

S T A T U T O

della Società a Responsabilità Limitata

"LG Quadro SRL"

ART. 1) DENOMINAZIONE

E' costituita una Società a Responsabilità Limitata denominata

" LG Quadro SRL"

ART. 2) OGGETTO SOCIALE

La società ha per oggetto le seguenti attività:

- l'attività di assunzione, detenzione e gestione di interessenze e partecipazioni in altre società ed enti italiani ed esteri, costituiti e costituendi, a scopo di stabile investimento e non di collocamento e con l'espresso divieto di esercitare tale attività nei confronti del pubblico;
- il coordinamento ed il controllo organizzativo, commerciale, tecnico, amministrativo e finanziario delle società partecipate;
- la consulenza e l'assistenza finanziaria e gestionale delle società del gruppo di appartenenza, compresa la prestazione di servizi contabili, amministrativi, manutentivi, informatici, telematici e di elaborazione dati, purché nei limiti previsti dalla legge in materia di attività riservate;
- l'attività di indirizzo, di coordinamento e di valutazione delle partecipazioni detenute dai soci della società o da loro partecipate in altre imprese, il tutto con esclusione di qualsiasi attività consulenziale riservata, per legge, ad iscritti in albi professionali.
- L'acquisto, la vendita, la permuta, la gestione, la locazione a qualsiasi titolo, di beni immobili in genere, anche previa costruzione, ristrutturazione e trasformazione degli stessi, anche a mezzo terzi

La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, immobiliari e mobiliari, necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; potrà concedere garanzie reali o personali a favore di terzi e di soci, esclusivamente in via strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale;

E' espressamente escluso dall'attività statutaria il rilascio di garanzie, sia pure nell'interesse delle società partecipate, ma a favore di terzi, laddove tale attività non abbia carattere residuale e non sia svolta in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale.

E' espressamente esclusa dall'attività sociale la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'acquisto e la vendita mediante offerta al pubblico di strumenti finanziari disciplinati dal T.U.I.F. (D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58), nonché l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi ed ogni altra attività di cui all'art. 106 del T.U.L.B. (D. Lgs. primo settembre 1993 n. 385).

E' altresì esclusa, in maniera tassativa, qualsiasi attività che sia riservata agli iscritti in albi professionali, ivi compresi quelli previsti dal D. Lgs. 58/98.

ART. 3) SEDE

La società ha sede nel Comune di Coriano all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

L'organo amministrativo può istituire, variare e sopprimere, in Italia ed all'Estero, filiali, succursali, uffici amministrativi, agenzie od unità locali comunque denominate, ovvero trasferire la sede legale nell'ambito del Comune sopra

indicato.

Spetta invece alla delibera dell'assemblea sociale deliberare l'istituzione di sedi secondarie od il trasferimento della sede legale in Comune diverso da quello sopra indicato.

ART. 4) DOMICILIO DEI SOCI

Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dal registro delle imprese, il quale potrà anche recare il numero di telefax e l'indirizzo di posta elettronica; è onere del socio comunicare tempestivamente il cambiamento del proprio domicilio, del proprio numero di telefax e del proprio indirizzo di posta elettronica.

ART. 5) DURATA DELLA SOCIETÀ

La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2070

La durata della Società potrà essere prorogata con decisione dei soci.

Con decisione dei soci, la Società potrà essere anticipatamente sciolta.

ART. 6) CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è di Euro 30.000,00 (trentamila/00) ed è diviso in quote ai sensi di legge.

Le partecipazioni al capitale sociale possono essere assegnate ai soci in misura non proporzionale ai conferimenti da essi effettuati nel capitale sociale.

Sia in sede di costituzione della società sia in sede di decisione di aumento del capitale sociale può essere derogato il disposto dell'articolo 2464 del Codice Civile sulla necessità di eseguire i conferimenti in danaro.

Nel caso di comproprietà di una quota i diritti dei comproprietari dovranno essere esercitati da un rappresentante comune.

Se il rappresentante comune non è stato nominato, le comunicazioni e le

dichiarazioni fatte dalla Società ad uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti. I comproprietari delle quote rispondono solidalmente delle obbligazioni da esse derivanti.

I versamenti delle quote sottoscritte sono richiesti nei modi e nei termini stabiliti dall'organo amministrativo.

ART. 7) AUMENTO DEL CAPITALE

Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale in proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno di essi rispettivamente posseduta; i soci possono tuttavia decidere che le partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale siano attribuite ai sottoscrittori in misura non proporzionale ai conferimenti nel capitale sociale dagli stessi effettuati.

Se l'aumento di capitale non viene per intero sottoscritto dai soci, sia per opzione che per prelazione delle partecipazioni inoptate, l'organo amministrativo può eseguirne il collocamento presso terzi estranei alla compagine sociale, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda.

I soci possono decidere che la sottoscrizione delle partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale sia riservata a terzi estranei alla compagine sociale; in tal caso spetta ai soci non consenzienti il diritto di recesso.

ART. 8) RIDUZIONE DEL CAPITALE

In caso di riduzione del capitale sociale per perdite, può essere omissa, motivando le ragioni di tale omissione nel verbale dell'assemblea, il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione e delle osservazioni di cui all'articolo 2482-bis, comma 2, del Codice Civile.

ART. 9) FINANZIAMENTI DEI SOCI ALLA SOCIETA'

La Società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale od a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, anche non in proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale sociale, con le modalità ed i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio.

Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della Società devono considerarsi infruttiferi.

ART. 10) TITOLI DI DEBITO

Nei limiti di legge, la Società può emettere titoli di debito al portatore o nominativi con decisione dell'assemblea dei soci, adottata con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale.

ART. 11) DIRITTI PARTICOLARI DEI SOCI

E' consentita l'attribuzione a singoli soci di "particolari diritti" relativi all'amministrazione della società od alla distribuzione degli utili, che possono essere attribuiti o modificati solo con decisione unanime dei soci.

Il trasferimento totale delle partecipazioni per atto tra vivi da parte del socio cui siano attribuiti i "particolari diritti" di cui sopra comporta l'attribuzione al soggetto acquirente degli stessi diritti già spettanti in capo al socio trasferente; in caso di successione mortis causa, detti particolari diritti non si estinguono ma si trasmettono a chi succede nella titolarità della partecipazione già spettante al defunto.

ART. 12) TRASFERIBILITA' DELLE QUOTE

Le quote ed i relativi diritti di sottoscrizione e prelazione (d'ora in poi "le quote"), sono liberamente trasferibili:

- per atto tra vivi e

- per successione a causa di morte;

ma nel primo caso, qualora il trasferimento non avvenga fra fiduciante e società fiduciaria e viceversa, senza sostituzione del fiduciante, previa esibizione del relativo mandato fiduciario, soltanto con l'osservanza delle condizioni di seguito indicate.

Si precisa, che:

a) per trasferimento si intende qualsiasi operazione, anche di carattere gratuito, idonea a dare luogo a mutamento della titolarità del diritto di proprietà, nonché alla costituzione di diritti reali di godimento;

b) in caso di costituzione del diritto di pegno, il diritto di voto deve permanere in capo al datore di pegno che è obbligato pertanto a mantenerlo per sé senza poterlo trasferire al soggetto che riceve il pegno, al quale la Società non riconosce il diritto di voto.

Il socio (d'ora innanzi "proponente") che intende effettuare il trasferimento mediante atto a titolo oneroso e con corrispettivo fungibile, deve prima farne offerta (d'ora innanzi "la proposta"), alle stesse condizioni (economiche e finanziarie, ivi incluse le eventuali garanzie sottostanti), agli altri soci tramite l'organo amministrativo, il quale deve comunicare a tutti i soci, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, l'entità di quanto è oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento, le esatte generalità o i dati identificativi del terzo potenziale acquirente e i termini temporali di stipula dell'atto traslativo, assegnando agli stessi un termine di sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione, per l'esercizio del diritto di prelazione.

Entro quest'ultimo termine, i soci, nella stessa forma, a pena di decadenza,

devono comunicare al proponente ed all'organo amministrativo la propria volontà di esercitare la prelazione.

La prelazione spetta a ciascuno dei soci in proporzione alla sua partecipazione alla Società.

Il diritto di prelazione non può esercitarsi parzialmente e cioè deve esercitarsi solo con riferimento all'intero oggetto del trasferimento. Anche nel caso di proposta di vendita congiunta da parte di più soci, il diritto di prelazione degli altri soci deve necessariamente avere ad oggetto il complesso delle quote oggetto della proposta congiunta.

Se sussiste concorso tra più richiedenti, ciascuno di essi effettua l'acquisto in misura proporzionale alla partecipazione al capitale sociale già di propria titolarità e quindi si accresce in capo a chi esercita la prelazione il diritto di prelazione che altri soci non esercitano; chi esercita la prelazione può tuttavia, all'atto dell'esercizio del diritto di prelazione, dichiarare di non voler beneficiare di detto accrescimento, e se, per effetto di detta rinuncia all'accrescimento, quanto è oggetto della proposta di trasferimento non sia per intero prelazionato, si rientra nella previsione del primo periodo del comma precedente.

Ove si tratti di trasferimento per atto tra vivi a titolo gratuito od a titolo oneroso con corrispettivo infungibile, agli altri soci spetta il diritto di prelazione, disciplinato con le medesime modalità descritte nei commi che precedono, ove applicabili; in tal caso, il proponente dovrà indicare il valore effettivo della quota oggetto di trasferimento, per l'esercizio della prelazione.

Il prelazionante deve corrispondere all'avente causa a titolo gratuito od al cedente a titolo oneroso una somma in valuta legale di valore nominale pari al

valore effettivo della quota per la quale è stato esercitato il diritto di prelazione. Qualora il valore effettivo indicato dal proponente sia ritenuto eccessivo da alcuno degli altri soci, questi può richiedere la nomina di un arbitratore al Presidente del Tribunale competente territorialmente.

L'arbitratore giudicherà con "equo apprezzamento" il valore effettivo della quota oggetto di trasferimento, intendendosi integralmente applicabile la procedura sopra prevista relativamente ai trasferimenti contro corrispettivo in denaro.

In caso di esercizio della prelazione, la stipula dell'atto traslativo ed il pagamento del corrispettivo dovuto devono avvenire nei medesimi termini indicati nella proposta di alienazione formulata dal socio proponente. Nel caso di termini già scaduti a causa dell'espletamento delle procedure che precedono, detta stipula e detto pagamento devono avvenire nei sessanta (60) giorni successivi a quello in cui si è ricevuta la comunicazione relativa all'esercizio della prelazione.

Nel caso che nessuno dei soci eserciti il diritto di prelazione con le descritte modalità, il socio che intende procedere al trasferimento può liberamente effettuare l'atto traslativo entro i termini indicati nella sua proposta di alienazione; se detti termini sono scaduti a causa dell'espletamento della procedura che precede, essi sono prorogati di trenta (30) giorni a far tempo dal giorno in cui è scaduto il termine per gli altri soci per esercitare il diritto di prelazione. Ove l'atto traslativo non sia perfezionato nei termini che precedono, il socio che intende effettuare il trasferimento deve ripetere tutta la procedura di cui sopra.

Il trasferimento che intervenga in violazione del diritto di prelazione di cui al presente articolo si considera inefficace nei confronti della Società e dei soci.

ART. 13) MORTE DEL SOCIO

In caso di morte di un socio, nella partecipazione già di titolarità del defunto e nei relativi diritti di sottoscrizione e prelazione subentrano i suoi eredi o legatari.

ART. 14) ESCLUSIONE DEL SOCIO

Il socio può essere escluso dalla Società al verificarsi delle seguenti circostanze, da intendersi quali fattispecie di giusta causa di esclusione:

- 1) la dichiarazione di interdizione od inabilitazione;
- 2) il fallimento del socio;
- 3) nel caso in cui nei confronti degli amministratori che rivestono anche la qualifica di soci, sia stata promossa ed accolta l'azione di responsabilità ai sensi dell'articolo 2476 del Codice Civile;
- 4) l'impossibilità di eseguire la prestazione lavorativa o di servizi per il socio che ha effettuato un tale conferimento.

L'esclusione del socio è decisa con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale, non computandosi la partecipazione del socio della cui esclusione si tratta.

La decisione di esclusione, opportunamente motivata, è senza indugio comunicata al socio escluso e ha effetto dal giorno in cui la comunicazione giunge a sua conoscenza, fermo restando il diritto del socio escluso di fare opposizione entro trenta giorni dall'avvenuta conoscenza ai sensi dell'articolo 28 del presente statuto.

L'adozione della deliberazione di esclusione comporta l'immediata decadenza del socio dall'eventuale carica di amministratore.

Qualora la società sia composta da due soli soci, la sussistenza di una causa di esclusione per uno di essi deve essere accertata dal tribunale competente, su

domanda dell'altro socio.

Dal giorno di efficacia dell'esclusione, decorrono i termini di cui all'articolo 2473 del Codice Civile per la liquidazione della partecipazione al socio escluso.

ART. 15) DECISIONE DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci, pur nel rispetto dei particolari diritti di cui all'articolo 11:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la determinazione della struttura dell'organo amministrativo e la nomina degli amministratori;
- c) la nomina del sindaco o dei sindaci, del presidente del collegio sindacale e del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale od una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) ogni determinazione sociale in merito all'azione di responsabilità contro gli amministratori;
- g) ogni decisione relativa alla proroga di durata della società od all'anticipato scioglimento della stessa;
- h) la nomina dei liquidatori e la determinazione dei criteri di svolgimento della liquidazione;

i) il trasferimento della sede e/o delle sedi secondarie nell'ambito dello stesso Comune;

l) l'attribuzione della funzione di revisore legale dei conti ad un soggetto diverso dal sindaco unico o dal collegio sindacale.

Le decisioni dei soci possono essere adottate:

I - mediante deliberazione assembleare;

II - nei limiti entro i quali ciò sia consentito dalle vigenti disposizioni di legge, mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

Fermi restando i particolari diritti di cui all'articolo 11, la decisione è adottata mediante approvazione per iscritto, con i medesimi quorum previsti per l'assemblea dei soci, di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale e si intende formata nel momento in cui l'approvazione per iscritto (su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico) pervenga presso la sede sociale con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

Si tiene conto delle approvazioni pervenute alla società in ordine ad una data decisione nello spazio di dieci (10 - dieci) giorni e pertanto non si possono sommare tra loro consensi pervenuti oltre detto spazio temporale.

A cura dell'organo amministrativo, la decisione così formata deve tempestivamente essere comunicata, con i sistemi di comunicazione sopra specificati, a tutti i

soci e, se nominati, al sindaco o ai sindaci, e trascritta nel libro delle decisioni dei soci indicando:

- la data in cui la decisione si è formata;
- l'identità dei votanti e il capitale rappresentato da ciascuno;
- l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti;
- su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.

La documentazione pervenuta alla società e recante l'espressione della volontà dei soci in ordine all'assunzione di decisioni mediante consenso scritto deve essere conservata in allegato al libro ove è trascritta la decisione adottata.

Nel medesimo libro va conservata la documentazione inerente l'espressione di consenso per l'adozione di una data decisione che non si sia poi perfezionata.

Le decisioni relative alle materie indicate nelle lettere d), e), g) ed h) del presente articolo debbono essere adottate in ogni caso con deliberazione assembleare.

ART. 16) CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE

L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da uno o più amministratori a seconda della forma di amministrazione adottata ogni qualvolta sia ritenuto opportuno e pure quando ne facciano richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, i soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

La convocazione è effettuata mediante avviso con lettera raccomandata spedita ai soci nel domicilio risultante dal registro delle imprese almeno otto (8) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea.

L'avviso, redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico), può essere altresì spedito con qualsiasi altro mezzo di comunicazione (compresa la posta elettronica)

all'indirizzo fornito dal socio, o a mezzo di raccomandata a mano. L'avviso può prevedere la data per un'eventuale assemblea in seconda convocazione nel caso in cui la prima andasse deserta.

In caso di mancato rispetto della suddetta procedura di convocazione, saranno valide le assemblee, comunque riunite, qualora ricorrano i seguenti presupposti:

- sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale;
- tutti gli Amministratori il sindaco o i sindaci, se nominati, siano presenti o, se assenti, informati della riunione;
- nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

L'assemblea può essere convocata sia presso la sede sociale sia altrove, purché in Italia.

La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con delega scritta, che dovrà essere conservata agli atti della società.

ART. 17) PRESIDENZA, COSTITUZIONE E QUORUM DELLE ASSEMBLEE

La presidenza dell'assemblea spetta al presidente del consiglio di amministrazione; in caso di sua mancanza o assenza l'assemblea designa come presidente uno qualsiasi degli intervenuti a maggioranza semplice del capitale presente. L'assemblea provvede inoltre alla nomina di un segretario; ove prescritto dalla legge le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio.

Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano iscritti come soci nel registro delle imprese.

Nel caso in cui uno o più soci siano società fiduciaria, gli stessi, in qualità di socio, potranno esercitare il diritto di voto loro spettante con riferimento a ciascuna partecipazione detenuta in amministrazione fiduciaria, purché i voti così scissi siano effettivamente riferibili a diversi soci fiducianti. In tal caso

questa facoltà dovrà essere manifestata e richiesta al presidente dell'assemblea durante la fase di verifica della regolarità della sua costituzione.

L'assemblea può riunirsi mediante audio/videoconferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità del trattamento dei soci. In particolare è necessario:

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza:

a) di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;

b) regolare lo svolgimento dell'adunanza;

c) constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- che vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Qualora nell'ora prevista per l'inizio dell'assemblea, non fosse tecnicamente possibile il collegamento con uno o più soci, l'assemblea non potrà essere tenuta e dovrà essere riconvocata per una data successiva.

Nel caso in cui, nel corso dell'assemblea, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento con uno o più soci, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente dell'assemblea fino al ripristino del collegamento e saranno comunque considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

In caso di contestazione, potrà essere utilizzata dal Presidente o dal Segretario dell'assemblea, quale prova della presenza dei soci, dell'andamento della riunione e delle deliberazioni, l'audio/videoregistrazione della conferenza, da utilizzarsi nel rispetto della attuale legislazione in materia.

Qualora per effetto dello sviluppo della tecnologia vi potesse essere la possibilità di utilizzare altre forme di comunicazione di riunione e di votazione, le suddette forme potranno essere adottate, previa delibera dell'assemblea. Tali forme dovranno garantire comunque il rispetto delle condizioni previste nel presente articolo.

Fermi restando i particolari diritti di cui all'articolo 11 del presente statuto, l'assemblea è validamente costituita e delibera con la presenza e con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale.

Ai soci spetterà un diritto di voto proporzionale alla quota di partecipazione al capitale sociale.

Le decisioni dell'assemblea dei soci devono constare da verbale redatto senza ritardo e sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Il verbale dell'assemblea, anche se per atto pubblico, deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la rapida esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione e deve essere trascritto tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni dei soci.

ART. 18) AMMINISTRAZIONE

La Società può essere alternativamente amministrata:

a) da un amministratore unico;

oppure

b) da un consiglio di amministrazione, composto da due o più membri secondo quanto stabilito all'atto della nomina.

c) da due o più amministratori con poterti congiunti o disgiunti o da esercitarsi a maggioranza

L'amministrazione della Società può essere affidata anche a soggetti che non siano soci.

I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per il periodo fissato dall'atto costitutivo o all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica fino a revoca o a dimissioni.

I componenti dell'organo amministrativo sono rieleggibili.

La revoca può essere deliberata anche in assenza di giusta causa e, in tal caso, nulla è dovuto all'amministratore revocato a titolo di risarcimento del danno in mancanza della giusta causa di revoca, intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministrazione nella presente società come accettazione di questa clausola e pertanto come rinuncia al risarcimento del danno.

Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il presidente qualora non vi abbia provveduto l'assemblea e se lo riterrà opportuno un Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Se nel corso dell'esercizio cessa dalla carica anche uno solo dei componenti dell'organo amministrativo, l'intero organo amministrativo decade e i soci devono provvedere alla sua integrale sostituzione.

Gli amministratori non dimissionari, tuttavia, restano in carica sino a quando i soci non avranno provveduto alla nuova nomina, e dovranno senza indugio convocare l'assemblea per le deliberazioni del caso.

Nel frattempo, l'organo amministrativo decaduto potrà compiere i soli atti di

ordinaria amministrazione.

Ai componenti dell'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sopportate per ragione del loro ufficio.

I soci possono assegnare, per ogni singolo esercizio o per più esercizi, un compenso ai componenti dell'organo amministrativo, a meno che detto compenso sia stato stabilito nell'atto costitutivo; agli stessi può inoltre essere attribuita un'indennità di cessazione di carica (costituibile anche mediante accantonamenti periodici e pure con sistemi assicurativi o previdenziali), il tutto anche sotto forma di attribuzione di una percentuale di partecipazione agli utili. In mancanza di determinazione del compenso, si intende che i componenti dell'organo amministrativo vi abbiano rinunciato.

ART. 19) RIUNIONE DEL CONSIGLIO

Il consiglio d'amministrazione si riunisce, sia nella sede sociale, sia altrove, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri o, se nominati, dal sindaco unico o dal collegio sindacale o dal revisore.

Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno cinque (5) giorni prima dell'adunanza a ciascun componente del consiglio di amministrazione, nonché al sindaco o ai sindaci effettivi, se nominati. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresa la posta elettronica), oltre che per raccomandata a mano.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri ; è in ogni caso validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità e fermo restando il

diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e che il sindaco unico o i componenti del collegio sindacale, se nominato, siano presenti od informati della riunione.

E' possibile tenere le riunioni del Consiglio secondo le modalità previste dall'articolo 17 del presente statuto con gli intervenuti dislocati in più luoghi.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti; il consigliere astenuto si considera presente alla votazione. In caso di parità prevale il voto del Presidente, salva l'ipotesi in cui il consiglio di amministrazione sia composto da due soli membri, nel qual caso le deliberazioni dovranno essere assunte con voto unanime.

Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

I membri del consiglio di amministrazione possono adottare le proprie decisioni anche mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte della maggioranza degli amministratori e si intende formata nel momento in cui

l'approvazione per iscritto (su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico) pervenga presso la sede sociale con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

Si tiene conto dei consensi pervenuti alla società in ordine ad una data decisione nello spazio di dieci (10) giorni e pertanto non si possono sommare tra loro consensi pervenuti oltre detto spazio temporale.

A cura dell'organo amministrativo, la decisione così formata deve tempestivamente essere comunicata, con i sistemi di comunicazione sopra specificati, a tutti gli amministratori e, se nominati, al sindaco o ai sindaci, e trascritta nel libro delle decisioni degli amministratori indicando:

- la data in cui la decisione si è formata;
- l'identità dei votanti;
- l'identificazione dei favorevoli, astenuti o dissenzienti;
- su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.

La documentazione pervenuta alla società e recante l'espressione della volontà dei componenti dell'organo amministrativo in ordine all'assunzione di decisioni mediante consenso scritto deve essere conservata in allegato al libro ove è trascritta la decisione adottata. Nel medesimo libro va conservata la documentazione inerente l'espressione di consenso per la adozione di una data decisione che non si sia poi perfezionata.

ART. 20) AMMINISTRATORE UNICO

Quando l'amministrazione della Società è affidata all'amministratore unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del consiglio di amministrazione e del suo presidente.

ART. 21) POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo è investito di tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione di sorta, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge od il presente statuto riservano in modo tassativo alla decisione dei soci.

ART. 22) AMMINISTRATORI DELEGATI E DIRETTORI GENERALI

Il consiglio di amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati fissando le relative attribuzioni e la retribuzione.

Non sono delegabili le materie elencate nell'articolo 2381, comma 4, del Codice Civile.

Il consiglio di Amministrazione o l'Amministratore a ciò delegato possono nominare direttori, nonché institori, procuratori ad negotia e mandatari in genere, conferendo loro la rappresentanza della Società per determinati atti o categorie di atti, anche con facoltà di delega, determinandone poteri e gli emolumenti.

ART. 23) RAPPRESENTANZA SOCIALE

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico spetta la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi e in giudizio, nonché l'uso della firma sociale.

La rappresentanza legale e la firma sociale spettano anche agli Amministratori e/o Consiglieri Delegati, se nominati, nell'ambito delle deleghe loro attribuite.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Unico e/o gli Amministratori Delegati potranno delegare il compimento di uno o più atti a terzi nelle idonee forme di legge.

ART. 24) ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE

I soci possono nominare un organo di controllo o un revisore, in forma monocratica o collegiale. La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dall'articolo 2477 del Codice Civile.

ART. 25) AZIONE DI RESPONSABILITA'

L'azione di responsabilità contro gli amministratori può essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della società solo ove vi consentano i soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale e purché non si oppongano tanti soci che rappresentino almeno il dieci per cento del capitale sociale.

ART. 26) ESERCIZI SOCIALI, BILANCIO E UTILI

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procede alla formazione del bilancio a norma di legge.

Il bilancio deve essere presentato ai soci per l'approvazione entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta (180) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale quando la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, da esplicitarsi a cura dell'organo amministrativo nella relazione di cui all'articolo 2428 del Codice Civile, lo richiedano.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono ripartiti come segue:

- a) il 5 (cinque) per cento al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- b) il residuo ai soci, in proporzione alle partecipazioni al capitale sociale rispettivamente possedute, salvo che i soci decidano in sede di approvazione del bilancio cui gli utili si riferiscono di destinare a riserva straordinaria oppure

disponga di mandare ai successivi esercizi tutto o parte detti utili e, in ogni caso, nel rispetto dei particolari diritti di cui all'articolo 11.

ART. 27) SCIoglimento DELLA SOCIETÀ

La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, si applicheranno le disposizioni di legge in materia.

ART. 28) DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto, valgono le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.